

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi di DM 22.02.2007 mediante modello

unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinque)

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio N. 788

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA,
PASTI ANZIANI E/O INDIGENTI, DIPENDENTI COMUNALI E
AUTORIZZATI, SERVIZI CONNESSI PER IL COMUNE DI TERNO
D'ISOLA – PERIODO 01/01/2026-31/08/2031.**

L'anno **duemilaventisei**, addì trenta del mese di marzo nella residenza comunale, innanzi a me Dott.ssa Roberta Altavilla, ufficiale rogante Segretario Comunale del Comune di Terno d'Isola (BG), autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa in favore del Comune di Terno d'Isola, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c) - del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con il presente atto redatto in modalità informatica, sottoscritto con firma digitale e da valere ad ogni effetto di legge, sono comparsi:

1) La **dr.ssa Mara Andreotti**, nata a Bergamo (BG) il 02/04/1972, CF NDRMRA72D42A794R, autorizzata ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 2667/2000 e s.m.i., la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terno d'Isola, Codice fiscale C.F. 82005730161 e P.IVA n. 00384900163, domicilio elettronico pec@pec.comune.ternodisola.bg.it, che rappresenta nella sua

qualità di Responsabile del Settore Affari Generali in forza del decreto sindacale nr. 07 del 29/03/2025 e domiciliata per la carica presso la sede municipale in via Casolini n. 7, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità **“Stazione concedente”**; e

2) Il Sig. **Eugenio Chiesa** nato a Bergamo il 23.06.1979, C.F. CHSGNE79H23A794L domiciliato per la carica in Alzano Lombardo (BG) Viale Piave, n. 55, la quale interviene nel presente atto in qualità consigliere delegato della società SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. C.F. - P. IVA 01424360160 - con sede legale in Viale Piave, 55 – 24022 Alzano Lombardo (BG), domicilio elettronico ristorazione@pec.sercar.it, iscritta nel Registro delle Imprese presso la camera di Commercio di Bergamo al numero BG-205204, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità **“Concessionario”**.

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, si costituiscono nel presente atto senza l'intervento dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 23/10/2025 la Stazione concedente ha deliberato l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali per il periodo 01 gennaio 2026-31 agosto 2031;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/10/2025 la Stazione concedente ha approvata la documentazione progettuale elaborata ai sensi dell'art. 41, commi 12 e 13 del D.lgs. 36/2023, volta a consentire alla Stazione Unica Appaltante (SUA) di avviare le procedure di gara aperta sotto

- soglia ai sensi degli articoli 14, 71, 130 e 176 del D.Lgs. 36/2023 e con

- aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 185 e 130 comma 1 del D.Lgs. 36/2023,

approvando al contempo il Capitolato speciale di concessione;

- con determinazione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante-Provincia di Bergamo, n. 3697/R.G.D. del 22/12/2025 si procedeva all'aggiudicazione definitiva a favore della Società SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A., in regime di concessione, del servizio di ristorazione scolastica e di altri servizi ristorativi comunali per il periodo di sessantotto mesi dando atto in particolare nella stessa che lo sconto offerto sul prezzo unitario del pasto di euro 6,00 posto a base di gara è stato dello 3,03% e che pertanto il costo unitario a pasto risultante al netto dello sconto offerto è stato pari ad euro 5,77 oltre IVA di legge ed oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,05 per un totale di euro 5,82 oltre IVA;

- che con la Determinazione n. 14/R.G.D. del 15/01/2026 avente per oggetto "Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva alla Ditta SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A con sede legale ad Alzano Lombardo (BG) del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi ristorativi.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione

scolastica, pasti anziani e/o indigenti, dipendenti comunali e autorizzati, servizi connessi per il Comune di Terno d'Isola come meglio descritti nel Capitolato speciale di concessione nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dal Concessionario dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie. In particolare, si richiamano le disposizioni del Capitolato speciale di concessione, che si intende facente parte integrante del presente contratto di concessione, anche se materialmente non viene allegato.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

La Stazione concedente concede il servizio di cui al precedente articolo al Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nella lettera di invito a gara, nel Capitolato speciale di concessione completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 23/10/2025 e con determinazione a firma del Responsabile del settore affari generali n. 547 del 28/10/2025, che si intendono facenti parte integrante del presente contratto di concessione, anche se materialmente non vengono allegati.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

Il Concessionario dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti dalla ditta concessionaria. I suddetti obblighi

vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni di

categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o

dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e

sindacale. Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi

medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico del Concessionario le assicurazioni sociali, le assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei

lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli

operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Con riferimento alle prescrizioni del D. Lgs. n. 39/2014 s.m.i., attuativo della

Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Concessionario

dichiara che è stata verificata ed acquisita la certificazione comprovante

l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater,

600-quinquies e 600-undecies del codice penale per il personale che il

Concessionario intende impiegare nel rapporto contrattuale con la Stazione

concedente.

Art. 5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

La Concessionaria ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione

nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi

riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n.

68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, il personale del

Concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal

codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché dello specifico codice di condotta approvato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 218 adottata il 31.12.2013 e pubblicato sul sito web del Comune.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € 5,82 (euro cinque euro e ottantadue centesimi) dedotto lo sconto del 3,03% (tre e zero tre per cento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € 6,00=, compreso euro 0,05 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

L'incasso dei proventi avverrà nel rispetto e secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale di concessione.

L'importo complessivo contrattuale per il servizio oggetto del presente contratto per il periodo 01.01.2026-31.08.2031 è stato stimato in euro 2.621.628,35= IVA esclusa oltre ad euro 22.717,75 per gli oneri di sicurezza, per un totale di euro 2.644.346,10.

ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO

La concessione è iniziata il 01 gennaio 2026 e cesserà, per effetto degli atti amministrativi citati in premessa, il 31.08.2031.

Art. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Si prende atto che in relazione al soggetto concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del c.d. Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in base alla

documentazione rilasciata dalla Prefettura di Bergamo.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste all'art. 60 e all'Allegato II.2bis del Codice dei contratti e nei termini indicati all'articolo 3.1 del Capitolato speciale di concessione.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il Comune di Terno d'Isola si impegna a liquidare e a pagare mensilmente al Concessionario il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell'incarico e per i casi previsti nel capitolato speciale di concessione, sulla base di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Il concessionario si impegna a pagare quanto eventualmente dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione concedente

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Ammesso nei limiti dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia della corretta esecuzione del contratto il concessionario ha provveduto alla presentazione della polizza fidejussoria nr. 2462857 del 23.02.2026 per la copertura di euro 148.083,38. La Stazione concedente potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità del Concessionario, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La Ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione della concessione, con esclusione di ogni diritto di

rivalsa nei confronti della Stazione concedente per i danni a cose o persone, nonché quella relativa alla Responsabilità Civile del Concessionario verso terzi. A tal fine il Concessionario ha stipulato idonea Polizza Assicurativa per eventuali danni (non solo quelli derivanti da dolo o colpa grave determinati dal personale addetto al servizio) subiti dagli utenti (alunni) durante tutto l'orario del servizio di mensa scolastica e mensa Centro Estivo.

15 - DUVRI e DURC

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che il Concessionario ha sottoscritto e che si impegna a rispettare in ogni sua parte.

Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto di concessione, anche se non allegato.

Il Responsabile del Procedimento ha verificato d'ufficio la regolarità contributiva del Concessionario mediante l'acquisizione della certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013.

ART. 16 - INTERRUZIONE

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte.

ART. 17 – SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla concessione nonché quelle di contratto saranno a carico del Concessionario. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 18 – RESPONSABILITA’

Il concessionario si obbliga a sollevare la Stazione concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che la Stazione concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso la Stazione concedente sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare alla Stazione concedente o a terzi.

La Ditta appaltatrice si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

ART. 19 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà alla Stazione concedente per tutto il periodo di affidamento in concessione del servizio e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti anche mediante i Servizi preposti dall’Azienda Sanitaria, che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità il Concessionario è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dalla Stazione concedente per le analisi e al ripristino immediato della conformità.

ART. 20 – PENALITA’

Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso.

Qualora il Concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque qualsiasi disposizione del capitolato, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, la Stazione concedente applicherà le penalità previste all'articolo 7 del capitolato speciale di concessione.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, solo ed esclusivamente tramite PEC. Il provvedimento è assunto dalla Giunta comunale.

Si procede al recupero della penalità da parte della Stazione concedente mediante ritenuta diretta sull'eventuale corrispettivo del mese in cui si è verificato il fatto o di quello successivo o sulla garanzia definitiva.

L'applicazione di tale penale è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 21 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, la Stazione concedente ha diritto di promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- abbandono dell'appalto, salvo che per casi di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge relative al servizio;

- contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte del Concessionario o del personale adibito al servizio;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- grave intossicazione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della società aggiudicataria, salva ogni altra responsabilità civile o penale;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza. La garanzia definitiva verrà trattenuta dalla Stazione concedente anche nel caso di disdetta, promossa dal Concessionario prima della scadenza prevista per il contratto, senza giustificato motivo. In questo caso la Stazione concedente potrà altresì avvalersi del diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati.

ART. 22 – RECESSO

È sempre facoltà della Stazione concedente recedere, ai sensi dell'art. 123 D.lgs. 36/2023, dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni al Concessionario.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della

Legge 13/08/2010 n. 136 in ordine all'apertura di conto correnti dedicati presso cui verranno effettuati i pagamenti esclusivamente per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la risoluzione "ope legis" del presente contratto (art. 3, comma 9-bis, Legge 136/2010).

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione concedente, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 10, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 24 - CERTIFICAZIONI

Si dà atto che si è acquisita la prescritta certificazione antimafia attestante la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

ART. 25 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, mediante modello unico informatico.

ART. 26 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI (art. 28 GDPR)

1. Oggetto e ruolo delle parti

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

(“GDPR”), il Committente agisce quale **Titolare del trattamento**, mentre SERCAR è nominata **Responsabile del trattamento** per la durata del Contratto.

2. Normativa applicabile

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del GDPR e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 (di seguito, congiuntamente, la “Normativa Privacy”), nonché delle istruzioni documentate fornite dal Titolare.

3. Istruzioni del Titolare

Il Responsabile:

- tratta i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del Contratto;
- non effettua trattamenti ulteriori o incompatibili rispetto alle finalità stabilite dal Titolare;
- informa tempestivamente il Titolare qualora ritenga che un'istruzione ricevuta violi la Normativa Privacy.

4. Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile si impegna a:

a) Conformità normativa

garantire che i trattamenti siano effettuati nel pieno rispetto della Normativa Privacy, incluse eventuali linee guida, provvedimenti e autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali;

b) Limitazione delle finalità

eseguire esclusivamente i trattamenti necessari, pertinenti e proporzionati

all'esecuzione del Contratto;

c) Autorizzazione del personale

autorizzare al trattamento esclusivamente il personale che abbia ricevuto adeguate istruzioni e sia vincolato da obblighi di riservatezza;

d) Misure di sicurezza

adottare e mantenere adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 GDPR, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, al fine di prevenire perdita, distruzione, accesso non autorizzato o trattamenti illeciti;

e) Verifiche e audit

consentire al Titolare di effettuare verifiche e audit, anche periodici, sull'adeguatezza delle misure adottate e sul rispetto della Normativa Privacy, fornendo piena collaborazione;

f) Attestazioni di conformità

fornire, su richiesta del Titolare e/o con cadenza annuale, idonea documentazione o autocertificazione attestante la conformità dei trattamenti e delle misure di sicurezza adottate;

g) Assistenza al Titolare

assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR, inclusi:

- la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15–22 GDPR);
- gli obblighi in materia di sicurezza e data breach;
- eventuali valutazioni d'impatto (DPIA), ove richieste;

h) Data breach

informare senza ingiustificato ritardo il Titolare di eventuali violazioni dei dati personali, fornendo tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti di legge;

i) Amministratori di sistema

adottare le misure previste dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 in materia di amministratori di sistema, mantenendo un elenco aggiornato degli stessi, da mettere a disposizione del Titolare su richiesta.

5. Sub-responsabili (eventuale, ma consigliato)

Il Responsabile non può ricorrere a sub-responsabili senza previa autorizzazione scritta del Titolare. In caso di autorizzazione, il Responsabile garantisce che il sub-responsabile sia vincolato da obblighi equivalenti a quelli previsti nel presente accordo.

6. Restituzione o cancellazione dei dati

Al termine del rapporto contrattuale, il Responsabile, su scelta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati, salvo obblighi di legge.

7. Documentazione e dimostrazione della conformità

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo e dalla Normativa Privacy.

Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 e alle leggi vigenti in materia.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma

digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico

utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Per le controversie in ordine all'esecuzione del contratto è competente il Tribunale di Bergamo.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Concessionario si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

Il Comune comunicherà alla Ditta ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

E richiesto, io Segretario del Comune di Terno d'Isola ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e da me completato, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, che dopo avermi dispensato, con il mio consenso, dalla lettura degli atti facenti comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto, avendo Esse affermato di conoscerne compiutamente il contenuto, lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Con l'apposizione della firma digitale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano espressamente gli artt. da n.1 a n. 29 del presente atto.

Il presente documento consta di n. 17 (diciassette) pagine intere compresa la presente fin qui.

Dopo di che io Pubblico Ufficiale Rogante, dott.ssa Roberta Altavilla, ho apposto la mia firma digitale dotata di certificato di sottoscrizione con validità fino al 28/02/2028 rilasciato da Aruba Pec.

Il Segretario Comunale Rogante	Dott.ssa Roberta Altavilla
Il Comune	Dott.ssa Mara Andreotti
Il Concessionario	Dott. Eugenio Chiesa